



GIUNTA REGIONALE

Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

Circolare n. 5/2018
Prot. n. RA/350053 DRG

L'Aquila, li

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Regione Abruzzo
LORO SEDI

E p.c.

Ai Sigg.ri Prefetti della Regione Abruzzo
elettorale.pref_teramo@interno.it
elettorale.pref_laquila@interno.it
elettorale.pref_pescara@interno.it
elettorale.pref_chieti@interno.it

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale Servizi Elettorali
elettorali@pec.interno.it

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio della Regione Abruzzo di domenica 10 febbraio 2019.
Adempimenti preparatori del procedimento elettorale

Con riferimento all'oggetto, si forniscono indicazioni e direttive ai fini dell'ottimale organizzazione del procedimento elettorale.

SOMMARIO

- A. Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi.
- B. Orario di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature
- C. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.
- D. Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa
- E. Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi
- F. Adempimenti relativi alla tessera elettorale
- G. Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali
- H. Nomina degli scrutatori
- I. Manifesti recanti le candidature per le elezioni regionali
- J. Manifesti recanti le indicazioni "Come si vota"
- K. Organizzazione di speciali servizi di trasporto
- L. Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).



GIUNTA REGIONALE

Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

A) Affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali (art. 3, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 570/60)

Il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè **giovedì 27 dicembre 2018**, si dovrà procedere alla pubblicazione, mediante affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, dei manifesti, a firma dei Sindaci, con i quali viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi elettorali, con l'indicazione della data e degli orari delle votazioni, e dell'assegnazione dei seggi consiliari.

I suddetti manifesti, i cui *fac – simile* sono già trasmessi ai Comuni, sono disponibili anche sul sito della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata alle "Elezioni Regionali 2019", al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/elezioni-2019>.

Si specifica che il numero di manifesti da stampare, a cura dei singoli Comuni, è pari a 2 esemplari per sezione più scorta, come nelle pregresse tornate elettorali.

L'avvenuta affissione dei manifesti andrà comunicata tempestivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: elezioni@regione.abruzzo.it.

B) Orario di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature.

Al fine di garantire il rilascio delle certificazioni - entro 24 ore dalla relativa richiesta - e l'espletamento degli altri servizi necessari ai relativi procedimenti elettorali, gli uffici dei comuni dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 11 gennaio e sabato 12 gennaio 2019**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 11 gennaio 2019 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 12 gennaio 2019), nonché nei giorni immediatamente precedenti, negli orari di apertura al pubblico, che devono essere resi noti mediante avviso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.

C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990 n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, introdotte da ultimo con l'art. 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017 n. 165, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della città metropolitana o del comune.

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 a consiglieri che comunichino la propria disponibilità può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle elezioni di che trattasi.



GIUNTA REGIONALE

Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

I pubblici uffici di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990 possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), **anche per consultazioni che non si svolgono in tale ambito territoriale.**

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Tuttavia, si ritiene che i comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possano autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

D) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase di presentazione delle liste e delle candidature, non si applicano, sulla base dell'orientamento del Consiglio di Stato, gli strumenti di semplificazione documentale relativi allo snellimento dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione.

Al riguardo, si richiama quanto previsto nel paragrafo 15 delle "Istruzioni relative alla presentazione e l'ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale", pubblicate sul sito della Regione Abruzzo, nella sezione "Elezioni Regionali 2019".

E) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi (art. 33, primo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Al fine di garantire la piena funzionalità dei seggi, in ciascun comune il Sindaco o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, deve accertare tempestivamente l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

L'urna da usare è di cartone di colore chiaro e sul lato verticale frontale all'elettore e sul lato ove è presente l'apertura dell'urna deve provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di un'etichetta autoadesiva che recherà la dicitura "Elezioni Regionali". Tale etichetta, fornita con il materiale elettorale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione (Pantone® green u).

F) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (D.P.R. 8 settembre 2000, n.299)

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che si proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risulterne sprovvisti.



GIUNTA REGIONALE

Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione. Peraltro, negli stessi casi — ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile — i comuni potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Si raccomanda di verificare la disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nel giorno della votazione ed in quelli immediatamente antecedenti.

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.

G) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali (art.1, comma 400, lett. g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)).

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da venerdì 8 a sabato 9 febbraio) dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione (domenica 10 febbraio 2019) per tutta la durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7 alle ore 23.

Si auspica che da parte dei singoli Comuni venga adottata ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa il giorno di votazione e gli orari di apertura degli uffici elettorali di sezione e di quelli comunali, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

H) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95)

La commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori **tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra mercoledì 16 gennaio e lunedì 21 gennaio 2019** in pubblica seduta, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Si allega il modello di manifesto di convocazione della commissione elettorale comunale, realizzato in formato "PDF" con campi editabili. Il modello è stato predisposto in due versioni alternative, di cui una a firma del Sindaco (All. 1) e l'altra da utilizzare nei comuni ove la gestione dell'ente sia affidata in via provvisoria ad un organo diverso (All. 2).

Il manifesto dovrà essere completato a cura dei comuni con l'aggiunta, negli appositi spazi, della denominazione del comune (da inserire prima della data) e del cognome del sindaco o di altro organo in carica.

Il sindaco notificherà agli interessati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il 15° giorno antecedente quello della votazione (**sabato 26 gennaio 2019**).



GIUNTA REGIONALE

Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, dagli interessati, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al sindaco che provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di ulteriori nominativi di scrutatori formata all'atto delle nomine.

La comunicazione delle nomine in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni (**giovedì 7 febbraio 2019**).

I Sindaci, nel notificare agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni regionali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

I) Manifesti recanti le candidature (art. 14 L.R. n. 9 del 2 aprile 2013 e s.m.i.)

Entro e non oltre il **quindicesimo giorno antecedente quello della votazione e quindi entro sabato 26 gennaio 2019** dovranno essere pubblicati nell'albo pretorio online e affissi in altri luoghi pubblici i manifesti riproducenti i contrassegni e le liste dei candidati ammessi.

Tali manifesti verranno predisposti secondo le indicazioni e la modulistica (modello Allegato n. 16) riportate nelle "Istruzioni relative alla presentazione e l'ammissione delle liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale ed alle candidature alla carica di Presidente della Giunta Regionale", pubblicate sul sito della Regione Abruzzo, nella sezione "Elezioni Regionali 2019".

Ove i manifesti, per il numero delle liste dei candidati presentate fossero stati stampati in più fogli, nell'affissione di cui trattasi, i fogli costituenti ciascun manifesto dovranno essere riuniti rispettando l'ordine definitivo risultante dalle operazioni di sorteggio.

La Regione, per il tramite delle Prefetture, provvederà a far pervenire ai Comuni i manifesti con le liste dei candidate e relativi contrassegni.

Della loro avvenuta pubblicazione si prega di dare riscontro entro la medesima data del **26 gennaio 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: elezioni@regione.abruzzo.it.

J) Manifesti recanti le indicazioni "Come si vota".

Contestualmente alla trasmissione dei manifesti di cui alla precedente lett. I), la Regione, per il tramite delle Prefettura, farà pervenire altresì i manifesti recanti le indicazioni su come si vota. Sarà cura dei sindaci provvedere, entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, e quindi **entro sabato 26 gennaio 2019**, alla loro pubblicazione, mediante affissione degli stessi al di fuori dei singoli seggi e in altri luoghi pubblici.

K) Organizzazione di speciali servizi di trasporto

Nel giorno del voto i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

L) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121)



GIUNTA REGIONALE

*Direzione Generale – Giunta Regionale d'Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila*

In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente – dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio – all'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale.

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente link:

http://presidenza.governo.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/bandiera_esposizione_schemi.html

Nel comunicare quanto sopra, si raccomanda di voler assicurare la massima tempestività e precisione delle operazioni alle SS.LL. demandate.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Rivera